DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE

Art. 6

Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine

Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attivita' di carico, scarico e deposito di merci, oltreche' ad attivita' relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione, qualora non sia possibile la loro utilizzazione ad uso governativo, alle imprese di cui all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parita' di condizioni tra gli operatori. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 e' subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti:

a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttivita' del porto;

b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorita' marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attivita' coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorita' portuale. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della

decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.

Versione in vigore dal 22 agosto 1993, non più in vigore dal 21 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale
Estremi	Decreto-legge 12 agosto 1993, n. 314
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-lavoro-portuale-314-1993/art-6-nuova-disciplina-della-concessione-delle-aree-demaniali-e-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it